



COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**APPROVATO con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
9.03.2022**

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/04/2008 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.04.2011

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private, nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, secondo:
 - le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285,
 - dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3/11/2000, n. 396,
 - del D.P.R. 254 del 15/07/2003, n. 254, del T.U.,
 - delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265,
 - della Legge Regionale 30/10/2007, n. 20,
 - Determinazione dirigenziale 18/04/2017, n. 267 - Approvazione della modulistica relativa all'istanza di autorizzazione di cui agli artt. 31,75 e 77 del DPR 285/90 "Regolamento di Polizia mortuaria",
 - Deliberazione della Giunta regionale 3/04/2017, n. 20-4850 - Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31,75 e 77 del DPR 10.9.1990, n. 285 "Regolamento di polizia mortuaria",
 - Deliberazione della Giunta regionale 21/05/2014, n. 88-7678 - Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R,
 - Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2014, n. 13-7014 - Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R,
 - Deliberazione della Giunta regionale 8/05/2012, n. 27-3831 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione in località differenti dal cimitero,
 - Legge regionale 3/08/2011, n. 15 - Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20,
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8/08/2012, n. 7/R - Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 Legge regionale 31/10/2007, n. 20 - Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri,
 - delle circolari ministeriali e regionali.

Art. 2 **COMPETENZE**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, all' Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge. I servizi possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate secondo la normativa vigente.

Art. 3 **RESPONSABILITÀ**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e

da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile ed eventualmente del Codice Penale.

Art. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale e nel Cimitero:
 - a) l'orario di apertura e di chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 241/1990.

Art. 5 DICHIARAZIONE DI DECESSO

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o in mancanza da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
3. In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o suo delegato deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato dal comma precedente, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo.
4. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'Ufficio Stato Civile contenente tutti i dati del defunto necessari per la redazione dell'atto e firmata dai dichiaranti.

Art. 6 ADEMPIMENTI DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Il medico che ha assistito il defunto, o, in mancanza il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa di morte, mediante la compilazione di apposita scheda stabilita dal Ministero della Salute di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, che deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'ASL competente per territorio secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 285/1990.
2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed eventualmente ad altre Autorità competenti.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
4. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del

D.P.R. 13/2/1964, n. 185 e si devono osservare le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990.

5. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'ASL dove è avvenuto il decesso.

Art. 7 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

1. Ricevuta la denuncia di decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a redigere il certificato previsto dall'art. 74, 2° comma del D.P.R. 396/2000.
2. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non dopo le 30 ore.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'ASL competente per territorio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da suo delegato.
4. I medici necroscopi dipendono, per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'ASL competente per territorio, o da un suo delegato.
5. Sulla base della dichiarazione medica di constatazione del decesso e dell'accertamento della causa di morte (non presumibilmente dovuta a causa delittuosa), il Sindaco, o suo delegato, autorizzerà il trasporto, la sepoltura o la cremazione nei modi e forme previsti dal presente regolamento e dal D.P.R. 285/1990.

Art. 8 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ASL competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Art. 9 AMPUTAZIONE DI ARTI A PERSONE VIVENTI (DPR 254/2003)

1. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
2. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'ASL competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
3. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'ASL competente per territorio.

Art. 10 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 396/2000 si seguono le disposizioni stabilite negli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 285/1990.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di

età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ASL, accompagnata da certificato medico che indichi il presunto periodo di gestazione.

Art. 11 SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 12 PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2/12/1975, n. 644, e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13 MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, l'ASL adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 14 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Il Comune deve avere nell'ambito del Cimitero un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione prescritto;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Il deposito di osservazione può essere istituito anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini

del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

5. Il mantenimento di osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 DISPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito al momento del decesso ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'ASL, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16 VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. Ogni feretro contenente la salma di persona deceduta nel Comune, viene chiuso, come disposto dalla Legge Regionale n. 15 del 25/6/2008 e dalla circolare esplicativa 1/2008, a cura dell'incaricato al trasporto, che pertanto assume la veste di incaricato di pubblico servizio; il quale vigila e controlla la regolarità del feretro, la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato nonché l'identificazione del cadavere.
2. L'incaricato al trasporto rilascerà al Comune un'autocertificazione sulla conformità del feretro.
3. Il sigillo di cui al comma 2 del punto 9.7 della Circolare del Ministro della Salute 24/1993 è apposto dall'incaricato al trasporto del feretro, sia sulla parte del certificato redatto dal Medico Necroscopo sia sul feretro a garanzia dell'integrità del feretro stesso e del suo contenuto.
4. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione.
5. Se il decesso è stato causato da malattia infettiva-diffusiva o se la salma è portatrice di radioattività l'Impresa Funebre che svolge il servizio di onoranze funebri dovrà procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del DPR 285/1990.

Art. 17 QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) per inumazione:

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

Il feretro deve avere le caratteristiche di cui all'art. 75 del DPR 285/1990 nonché del punto 9 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Salute sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero, da altro Comune o estumulate, i feretri possono essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 nonché del punto 9 della circolare del Ministero della Salute n. 24 del 24/6/1993.

c) per trasferire da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28, 29 e 30 del DPR 285/1990 e del punto 9 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 se il trasporto è per o dall'estero.

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km., è sufficiente il feretro di legno, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge nonché punto 9 della circolare del Ministero della Salute n. 24 del 24/6/1993.

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) precedente, per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in tutti gli altri casi.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente, se destinate alla tumulazione, con la cassa metallica all'esterno se destinate all'inumazione.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
5. Il Ministero della Salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiale diversi da quelli previsti dall'art. 30 del DPR 285/1990 e della citata circolare ministeriale.
6. Il Ministero della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 18 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, con eventuale rivalsa sugli stessi.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio competente, sulla scorta delle informazioni assunte presso i Servizi Sociali del Comune in merito alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

Art. 19 PIASTRINE DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata un'apposita piastrina metallica recante, impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

Art. 20 RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15/02/1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, iquali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69 e 74 del DPR 185/1964.
7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte.
8. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 1265/1934 e successive modifiche.

9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 21 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. La consegna alle sale universitari dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo il trascorso periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.
3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartengono i cadaveri loro consegnati a norma di legge, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
4. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Sanitaria Locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.
5. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
6. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
7. Il coordinatore sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
8. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
9. In nessun caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
10. E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 22 PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della Legge 2/12/1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 23 AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'ASL interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del DPR 285/1990. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusa, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle

leggi sanitarie 1265/1934 e successive modifiche.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 19, comma 6.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio della professione e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del DPR 185/1964.
9. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto e solo per il trasporto di salma in alcuni paesi regolati da particolari regolamenti ed in tutti i casi in cui lo ritenga necessario il medico necroscopo.

Art. 24 TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto delle salme al cimitero è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/1990, dai vigenti regolamenti locali di igiene e di polizia mortuaria, dalle seguenti norme regolamentari.

Art. 25 MODALITÀ DEL TRASPORTO, PERCORSO E ORARI

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi o per esigenze particolari, il Sindaco potrà autorizzarle.
3. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.
4. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto fino al luogo dove si svolgono le esequie;
 - c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
- 3 Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del

Sindaco.

- 4 Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli di pubblica sicurezza e di soccorso. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5 Il Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile comunica l'ora del trasporto di cadavere al Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 6 Quando la denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.
- 7 Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 26 TRASPORTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Il trasporto dei cadaveri, prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luogo non adatto alla permanenza della salma, il medico necroscopo, mediante indicazione scritta, dispone il trasferimento della salma all'obitorio.
3. Nel caso in cui la salma fosse in avanzato stato di putrefazione, il medico necroscopo può ordinare, sempre in forma scritta, la chiusura del feretro e, ove occorra, il trasporto all'obitorio.

Art. 27 TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Responsabile del Servizio, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il corteo funebre abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.
2. Nelle stesse circostanze, il Responsabile del Servizio può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al corteo funebre, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissi fissati in tariffa.

Art. 28 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto rilasciato dal Responsabile del Servizio a norma del D.Lgs. 267/2000 e al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile e, se necessario, da altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
2. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 29 **TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

a) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO (R.D. 10/7/1937 N. 1379)

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino sono soggetti all'osservazione delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione.
2. Le salme stesse devono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
3. Il passaporto mortuario, per le salme da estradare dal territorio nazionale, è rilasciato dal Responsabile del Servizio.
4. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto mortuario è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

b) STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO (R.D. 10/7/1937 N. 1379).

1. Per l'estradizione di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

nulla-osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana corredata di un certificato della competente ASL, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 DPR 285/1990 e degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
4. L'Autorità Consolare Italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti e contemporaneamente li trasmette tramite il Ministero degli Affari Esteri al Sindaco, dove la salma è diretta che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

c) TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO.

1. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28/4/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con RD 16/6/1938, n. 1055.

Art. 30 **TRASPORTI PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile di Servizio a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 16 DPR 285/1990 e successive modificazioni, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 31 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune, oppure da o per l'estero, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio come prescritto negli artt. precedenti.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e di altri resti assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, come previsto dall'art. 36 DPR 285/1990 e dalla circolare ministeriale 24/1993 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne cinerarie sigillate aventi caratteristiche previste dal DPR 285/1990 e dalla circolare ministeriale 24/1993 e portanti all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. Se le ossa ed i resti provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 32 CREMAZIONE

Per procedere alla cremazione ci si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello convenzionato.

a) Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del servizio del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.
2. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
3. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata del certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.
7. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
8. Per l'espletamento del servizio di cremazione delle salme dei deceduti il Comune può stipulare apposita convenzione con Comuni o Enti che dispongono dei relativi impianti.
9. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente articolo si rimanda alle norme contenute nel DPR 285/1990 e successive modificazioni ed alla circolare del Ministero della Salute 24/1993.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Si definisce resto mortale il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. Quanto sopra in conformità, per il primo capoverso della circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998 n. 10 e per il secondo capoverso del DPR 15/7/2003 n. 254.
3. La cremazione di resti mortali è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo.
4. E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima della entrata in vigore del DPR 285/1990 (prima del 27/10/1990), purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo.
5. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.
6. La cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta.
7. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente articolo si rimanda alle norme contenute nel DPR 285/1990 ed alla circolare del Ministero della Sanità 24/1993.

Art. 33 DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cellette/nicchie cinerarie o in loculo con preesistente feretro;
 - b) interrate (in cassetta a norma di legge) all'interno del cimitero in un'area a ciò

- destinata in via esclusiva;
- c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
 - e) Affidate alle famiglie di fatto, circostanza che dovrà essere documentata dalla residenza allo stesso indirizzo con autocertificazione del richiedente.
2. Gli atti di affidamento e di dispersione esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale comunale. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 34 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. 20/2007)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla L. 30/2001 ed in base alle Leggi Regionali vigenti, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e d) la volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del DPR 445/2000.
5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
6. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è rilasciata dal Responsabile del servizio del Comune di decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune

che ha autorizzato la cremazione, oppure al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

8. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi decidano di recedere dall'affidamento e dell'urna possono provvedere alla:
 - a) tumulazione presso il cimitero di destinazione in cellette - ossario, in tombe di famiglia, in loculi contrattualizzati, fino al termine della concessione anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti fino ad un massimo di tre tumulazioni;
 - b) conservazione presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva;
 - c) interrimento nell'area cimiteriale a ciò destinata, a condizione che le urne cinerarie siano realizzate con materiali deperibili.
9. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna cineraria in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero.

Art. 35 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO (L.R. 20/2007)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del DPR445/2000, deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) l'esatto luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale (Ufficio dello Stato Civile) del trasferimento dell'urna in cimitero o l'affidamento a soggetti diversi o anche il suo successivo trasferimento in altro luogo da parte dell'affidatario entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni.
2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione e protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un verbale nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale verbale, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato dal Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
4. Il rilascio dell'autorizzazione ed i sopralluoghi nel luogo in cui sono tenute le urne cinerarie, da parte di personale appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale al fine di verificare nel tempo la collocazione della stessa e la sua sigillatura, sono soggetti al pagamento di tariffe.
5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie e sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Art. 36 PROCEDURA PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. 20/2007)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:
 - a) in area delimitata all'interno del cimitero che può assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'art. 80, comma 6, del DPR 285/1990;
 - b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale;
 - c) in aree naturali di proprietà comunale (da individuarsi da parte dell'Amministrazione Comunale) ad una distanza di almeno 200 m. da centri ed insediamenti abitativi;
 - d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
 - e) in aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D.Lgs.30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada).
3. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
4. L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dall'Ufficiale di Stato Civile ed è individuato fra:
 - a) i dipendenti a tempo indeterminato del comune di Limone Piemonte;
 - b) i dipendenti dell'azienda di onoranze funebri incaricata.;
 - c) eccezionalmente, valutate le circostanze, potrà essere delegato un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.
5. Successivamente tale incaricato dovrà provvedere alla stesura del verbale delle operazioni di dispersione.
6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un verbale nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale verbale, consegnato anche al soggetto affidatario, è presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
7. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
8. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dal Comune.

Art. 37 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE (L.R. 20/2007)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 32, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto con oneri a carico dei familiari.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento delle dispersioni delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 38 REGISTRI PER L'AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE

1. Deve tenersi apposito registro per l'indicazione delle richieste di affidamento dell'urne cinerarie come di dispersione delle ceneri, contenente anche le rinunce e variazioni anagrafiche dell'affidatario dell'urna.

Art. 39 CIMITERI

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un cimitero centrale e di un cimitero a Limonetto.
2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 40 PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. I cimiteri sono descritti da una planimetria in scala 1:200 (capoluogo) e 1:100 (Limonetto) da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.
2. La planimetria dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando si verificano i casi previsti dall'art.54 del citato D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
3. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.
4. Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno 1/10 il fabbisogno di area prevista per un decennio, calcolato in base ai dati dell'ultimo decennio.

Art. 41 CIMITERI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

1. I cimiteri attualmente esistenti nel Comune destinati alle inumazioni e tumulazioni sono quello del capoluogo in Via Rocciaia e quello di Limonetto; è ancora presente, ma non più utilizzato, il cimitero "vecchio" in Via Cuneo.
2. Il Piano Regolatore cimiteriale è stabilito in conformità alla normativa vigente al momento dell'approvazione.

Art. 42 DIRITTO ALLA SEPOLTURA NEI CIMITERI DEL COMUNE

1. Nei cimiteri di cui al precedente articolo devono essere ricevuti:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;
 - d) I cadaveri di persone morte fuori Comune ma nate a Limone Piemonte;
 - e) I cadaveri di persone iscritte all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) del Comune.
 - f) I nati-morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese;
 - g) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
 - h) È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o ceneri nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali o ceneri a salme, resti mortali o altre ceneri di congiunti ivi tumulate, previa verifica della capienza; Deve comunque esserci un grado di parentela, con il "destinatario" iniziale (indicato sulla concessione cimiteriale) sia esso salma, resti mortali o ceneri, come: il coniuge, il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), parenti ed affini, di primo e di secondo grado, (compresi patrigno e matrigna, fratellastri e sorellastre) previo pagamento della

tariffa dovuta.

Art. 43 VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario dell'A.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 44 DIVIETO AI COMPENSI PER PRESTAZIONI AI PRIVATI

1. Il personale in servizio presso i cimiteri dovrà astenersi dal richiedere compensi di sorta per prestazioni rese a privati.
2. Inoltre non potranno compiere atti di commercio, fosse anche come intermediari, tanto meno svolgere attività artigiana per preparazione di qualsivoglia oggetto o segno funebre da impiegare nei cimiteri.

Art. 45 OSSARIO COMUNE

1. il cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 46 SPECIE DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richiede il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi, ecc.
3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita.
4. Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.
5. L'Amministrazione Comunale può costruire colombari con loculi e nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti.

Art. 47 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti e ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

Art. 48 SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.L.. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
2. La costruzione e l'agibilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio del permesso di costruire nel rispetto delle norme urbanistiche e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Art.49 TUMULAZIONI IN CAPPELLE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di stato civile occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
2. I Comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art.50 REQUISITI DELLE CAPPELLE FUORI DEL CIMITERO

1. Le cappelle private costruite fuori del cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 51 TUMULAZIONI FUORI DEL CIMITERO

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la Sanità di concerto con il Ministro per l'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare con apposito decreto la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

Art. 52 INUMAZIONI – RISERVA DI AREE

1. Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) Alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione diossa e di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) A strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) Alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) A qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 53 UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comuni o private l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 54 ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Tutte le opere per l'inumazione delle fosse dei campi comuni sono a totale carico del Comune.

Art. 55 DIMENSIONE DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Art. 56 FOSSE PER CADAVERI DI FANCIULLI

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Art. 57 FOSSE COMUNI

1. I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse o aree a tempo determinato saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica.
2. Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono, per assicurare la rotazione decennale delle sepolture comuni ed utilizzati cominciando dalla estremità di ciascun riquadro.

Art. 58 MANUTENZIONE TOMBE CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe dei campi è permessa soltanto la coltivazione di fiori o di arbusti sempre verdi tenuti ad altezza non superiore a ml. 1,20 entro il perimetro normale della tomba.
2. Il collocamento sulle fosse del campo comune di lapidi o croci del tipo unificato da approvarsi con provvedimento della Giunta Comunale e depositato presso l'ufficio del Comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco ed al pagamento della tassa prevista.
3. Tanto le lapidi che gli altri segni funebri non potranno eccedere l'altezza di ml. 1,20 del piano circostante e la larghezza di cm. 60. Dovranno essere di marmo, granito o pietra naturale di qualità scelta e di natura non geliva.

Art. 59 DURATA DELLE INUMAZIONI

1. La durata normale delle inumazioni di cui al precedente articolo non può essere inferiore a dieci anni, decorrenti dal giorno del seppellimento. All'atto della esumazione della salma le lapidi e le croci posti sulle fosse comuni, passano di proprietà del Comune, il quale provvederà alla immediata rimozione e ne disporrà come crederà più opportuno.

Art. 60 OGGETTI NON DECOROSI – DIVIETO

1. È vietato collocare sulle fosse oggetti non decorosi o comunque di ingombro per le tombe vicine, essi saranno a cura del custode rimossi e conservati in apposito magazzino. Trascorso un anno, ove non siano reclamati, saranno distrutti. Saranno parimenti distrutti i fiori appassiti.

Art. 61 TUMULAZIONI – DIVIETO SOVRAPPOSIZIONE FERETRI

1. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Art. 62 CASSE PER LA TUMULAZIONE

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 17.
2. Le disposizioni dell'art. 63 e quelle del comma precedente si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero e fuori del cimitero stesso.

ART. 63 CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati residenti concessioni di sepolture private.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazioni per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni che per le inumazioni sia per le estumulazioni che per le esumazioni.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

ART. 64 VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di fosse per l'inumazione singola, durata di anni 30, rinnovabili alla scadenza;
 - b) nell'uso temporaneo per anni 99 di aree per costruzione di sepolcro singolo o plurimo, rinnovabili alla scadenza;
 - c) nell'uso temporaneo per anni 99 di aree per inumazioni e costruzioni di edicole funerarie, cappelle fuori terra, cripte sotterranee, rinnovabili alla scadenza;

ART. 65 CONCESSIONE DEI LOCULI, OSSARI E CINERARI – AVENTI DIRITTO

1. I loculi dei cimiteri possono essere concessi soltanto per la tumulazione delle salme relative a:
 - a) Persone nate nel comune di Limone Piemonte;
 - b) Persone residenti alla nascita nel Comune di Limone Piemonte;
 - c) Persone residenti al momento del decesso o della sottoscrizione della concessione nel Comune di Limone Piemonte;

2. I loculi di cui sopra possono essere concessi, oltre che per la tumulazione delle salme delle persone in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, anche per quella del coniuge non in possesso dei predetti requisiti.
3. I loculi potranno essere concessi ai residenti in caso di morte o ai richiedenti che abbiano compiuto i 70 anni (settanta); il limite di età non si applicherà al coniuge vivente di residente già defunto o tumulato;
4. Ai non residenti, potrà essere concesso un loculo esclusivamente in caso di decesso.
5. Al coniuge vivente di defunto già tumulato.
6. La Giunta comunale può sospendere in qualsiasi momento il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo qualora il numero delle richieste si presenti troppo elevato e pregiudizievole per la riserva di loculi destinata a soddisfare le domande di coloro che sono in possesso dei requisiti definiti dal presente, nonché le esigenze future.
7. La Giunta comunale potrà concedere in via del tutto eccezionale loculi, cellette ossario e cellette cinerarie, a titolo gratuito, per la tumulazione di salme, resti mortali, ceneri di persone che si sono prodigate nell'interesse pubblico sia per la comunità limonese che nazionale, quando ricorrono motivi di particolare valore civile, sociale, morale e di rappresentanza.

ART. 66 CONCESSIONE DEI LOCULI COLOMBARI, OSSARI CINERARI – MODALITA'

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di un loculo nei cimiteri comunali dovrà presentare istanza in carta legale, indirizzata al Sindaco, specificando le generalità del defunto, il luogo e la data di morte, oppure le generalità della persona vivente la cui salma dovrà essere tumulata nel predetto loculo. Inoltre dovrà sottoscrivere regolare atto di concessione dichiarando di conoscere ed accettare tutte le norme di regolamento e di legge in vigore. La tariffa che il richiedente dovrà versare al Comune è quella vigente al momento della richiesta.
2. Tutte le spese inerenti all'atto di concessione sono a carico del concessionario.
3. La concessione avrà la durata di anni 50 decorrenti dalla data di sottoscrizione della concessione.
4. Alla scadenza del periodo cinquantennale, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.
5. Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla persona per la quale è stata fatta la concessione o persona della famiglia da designarsi dal concessionario limitatamente però ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo.
6. Qualora il concessionario di un loculo intenda retrocedere dalla concessione il loculo retrocesso ritornerà al Comune senza diritto da parte del concessionario di ricevere alcuna restituzione di somma.
7. Le cellette ossario vengono concesse per la durata di anni 30 dalla sottoscrizione della concessione per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e da estumulazioni avvenute nel cimitero comunale, che le famiglie non intendano mandare nell'ossario comune.
8. Le cellette cinerarie vengono concesse per la durata di anni 30 dalla data di sottoscrizione della concessione per conservare le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme delle persone indicate all'art. 66.
9. La tariffa che il richiedente dovrà versare è quella vigente al momento della richiesta.
10. Per quanto concerne la richiesta di concessione e le spese inerenti il relativo atto vale quanto previsto per i loculi cimiteriali.
11. Alla scadenza del periodo trentennale, congiunti o eventuali incaricati potranno ottenere il rinnovo della concessione alle condizioni di regolamento e di tariffa vigenti a quella data.

ART. 67 CHIUSURA DEL LOCULO

1. I loculi costruiti dal Comune sono dati in concessione già provvisti di lastra di marmo/pietra.
2. Non appena introdotto il feretro, il loculo deve essere chiuso con muratura di mattoni pieni e malta di cemento o piastra in cemento; la muratura di chiusura dovrà essere esternamente intonacata con malta di cemento ed internamente l'angolo inferiore dovrà essere arrotondato sempre con malta di cemento.
3. Detta muratura, se di mattoni, dovrà avere uno spessore di almeno cm. 15. Sulla lastra di marmo/pietra (in dotazione al loculo) da riportare sulla parte esterna in aderenza alla muratura, non potrà farsi altra iscrizione all'infuori di quella indicante il nome, cognome, la data di nascita e di morte.

ART. 68 ECCEZIONE ALLA TUMULAZIONE SINGOLA

- 1 In un loculo non è possibile tumulare due salme ad eccezione della madre con il neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
- 2 In un loculo è possibile tumulare, fino a un massimo di tre tumulazioni, resti mortali o ceneri di cui al punto h) dell'art. 42. In questi casi occorre richiedere autorizzazione del Concessionario del loculo in questione o in caso di decesso degli aventi causa (se gli aventi causa sono più di uno, occorre la dichiarazione che gli altri eredi siano d'accordo).

ART. 69 TRASLAZIONE DI SALME DAI LOCULI

1. Nel caso che il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo resterà nella piena disponibilità del Concessionario, come indicato nel contratto.

ART. 70 CONCESSIONI TEMPORANEE DI SEPOLTURE NEI LOCULI

1. In appositi loculi destinati a concessioni provvisorie possono essere depositate temporaneamente verso pagamento della tassa stabilita, le salme destinate ad essere tumulate in tombe e cappelle ancora da costruire, qualora gli interessati dimostrino di aver ottenuto dal Comune regolare concessione di area idonea alla costruzione di edicola funeraria.
2. Nei loculi verranno altresì depositate temporaneamente, verso pagamento della tassa stabilita le salme destinate ad essere trasportate fuori del Comune o in altri cimiteri del Comune, qualora il trasporto, per qualsiasi ragione, debba essere differito.
3. Sulle lastre di marmo/pietra dei loculi dati in concessione provvisoria non è consentita alcuna iscrizione.
4. Non sono consentiti i depositi per periodi eccedenti i due anni.
5. Sulla domanda di concessione il richiedente dovrà dichiarare di impegnarsi a lasciare libero il loculo entro il periodo massimo di due anni e di autorizzare l'Amministrazione Comunale a trasferire la salma in una fossa del campo comune qualora non venissero pagate le somme corrispondenti alla durata del deposito o se fosse scaduto il periodo di concessione senza che il concessionario, o chi per esso, abbia provveduto alla traslazione della salma in altra sepoltura.
6. Le spese per l'inumazione in campo comune faranno carico all'inadempiente.

ART. 71 ISCRIZIONI - ORNAMENTI

1. Le iscrizioni devono essere eseguite in lettere di bronzo opaco.
2. Le spese per la chiusura del loculo, eventuali aperture e successive chiusure e per la

manutenzione della lapide sono a carico del concessionario.

3. Alle lapidi dei loculi, quali ornamenti, possono essere applicati soltanto: la fotoceramica, un portafiori ed una lampada votiva in bronzo, oltre alla targa col nominativo della famiglia.
4. Le iscrizioni devono essere eseguite in lettere e numeri di bronzo opaco non lucidabile.
5. La spesa per la chiusura del loculo, eventuali aperture e successive chiusure e per la manutenzione della lapide sono a carico del concessionario.
6. Alle lapidi dei loculi, quali ornamenti possono soltanto essere applicati:
 - la fotoceramica
 - un portafiori
 - un portaceri votivo in bronzo.

ART. 72 CELLETTE OSSARIO TRENTENNALI

1. Il Comune predispose cellette ossario trentennali per il deposito di urne contenenti ceneri di salme cremate/o resti mortali provenienti dalla esumazione di salme dopo 10 anni o dalla estumulazione dopo 50 anni dalla sepoltura che i familiari non intendono mandare all'ossario comune.
2. La concessione delle cellette-ossario è fatta alle stesse condizioni generali previste per la concessione dei loculi trentennali e verso pagamento del diritto previsto dalle tariffe in vigore all'atto della concessione.

ART. 73 UTILIZZAZIONE DELLA CELLETTA OSSARIO

1. In un loculo ossario è possibile tumulare, fino a un massimo di tre tumulazioni, resti mortali o ceneri di cui al punto h) dell'art. 42. In questi casi occorre richiedere autorizzazione del Concessionario del loculo in questione o in caso di decesso degli aventi causa (se gli aventi causa sono più di uno, occorre la dichiarazione che gli altri eredi siano d'accordo).
2. Su domanda scritta degli interessati, il Sindaco potrà concedere autorizzazione a collocare contemporaneamente nella stessa celletta-ossario i resti mortali/ceneri di cui al punto sopra.

ART. 74 ISCRIZIONI SULLA CELLETTA OSSARIO / CINERARIO

1. Sulla lastra esterna non potrà farsi altra iscrizione, a cura e spese del concessionario, all'infuori di quella indicante il cognome, nome, anno di nascita e di morte.
2. Le iscrizioni devono essere eseguite in lettere e numeri di bronzo opaco non lucidabile.

ART. 75 RITORNO IN DISPONIBILITA' AL COMUNE DELLA CELLETTA OSSARIO

1. Qualora alla scadenza della concessione questa non venga rinnovata, il Comune rientrerà in possesso della celletta-ossario ed i resti saranno collocati nell'ossario comune.
2. Nel caso che i resti vengano estumulati per essere trasferiti in altro luogo, la celletta-ossario resta nella piena disponibilità del Concessionario, come da contratto.

ART. 76 AREA PER INUMAZIONI DEFUNTI DI CULTI NON CATTOLICI

1. Il Comune destina area speciale nel cimitero per la sepoltura di defunti di culti non cattolici, con particolare orientamento, residenti nel Comune di Limone Piemonte, a

pagamento e della durata di 30 anni rinnovabili alla scadenza. In tale area è consentita esclusivamente l'inumazione seguendo l'ordine da sud a nord solamente per due file per volta.

2. Dette concessioni sono concesse anche a persone viventi.

ART. 77 CARATTERISTICHE E USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE – TOMBE DI FAMIGLIA

1. Tutte le sepolture private sono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione.
2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.
3. Il diritto di uso delle tombe di famiglia, dei loculi novantanovenali, delle cripte, dei sepolcri plurimi o singoli e delle aiuole per inumazione, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione od in testamento del concessionario, è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia:
 - a) al concessionario ed al di lui coniuge;
 - b) agli ascendenti del concessionario e del di lui coniuge;
 - c) ai suoi discendenti maschi in linea retta e loro coniugi;
 - d) alle discendenti: figlie nubili, vedove o divorziate.
4. Il concessionario potrà autorizzare la tumulazione o la inumazione nella sepoltura privata:
 - a) dei collaterali fino al 3° grado (fratelli e sorelle, figli di fratelli e di sorelle, zie e zii);
 - b) degli affini sino al 2° grado (cognati e cognate);
 - c) delle figlie coniugate.
5. Ovvero in caso di comunità alle persone iscritte all'ente concessionario e ciò fino all'esaurimento della capienza del sepolcro.
6. Il diritto d'uso di cui al comma 3 precedente si estende anche alle famiglie di fatto, circostanza che dovrà essere documentata dalla residenza allo stesso indirizzo con autocertificazione del richiedente.
7. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione anche per la durata diversa da quella della precedente concessione.
8. Il diritto d'uso dei loculi cinquantennali è riservato esclusivamente alle persone indicate nell'atto di concessione.

ART. 78 TRASMISSIONE DEL DIRITTO D'USO

1. Il diritto d'uso delle sepolture private plurime, tombe di famiglia è riservato agli enti concessionari ed alle famiglie ed è trasmissibile jure sanguinis o estinta la famiglia, jure hereditatis (quest'ultimo caso limitato alle persone comprese nella linea e nei gradi di parentela o affinità di cui all'articolo precedente). Chi subentra nella concessione, sia jure sanguinis che jure hereditatis dovrà ottenerne il riconoscimento da parte del Comune entro 180 giorni dall'evento per il quale ha ottenuto il diritto.
2. La concessione non potrà essere trasferita a terzi, in nessun caso, per atto tra vivi.

ART. 79 TUMULAZIONE DI PERSONE ESTRANEE NELLA TOMBA DI FAMIGLIA

1. Nelle tombe di famiglia, nelle cappelle gentilizie, nei sepolcri singoli o plurimi e nelle aiuole per inumazioni e nelle cripte, può essere consentita, dal Sindaco, la tumulazione o l'inumazione della salma di persona estranea.
2. Nelle sepolture di cui sopra, potrà essere altresì consentita la sepoltura provvisoria, per un massimo di anni 2, di salme di persone estranee, destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private dei cimiteri locali o di altri Comuni, a condizione che il concessionario rilasci dichiarazione scritta di assenso alla predetta provvisoria tumulazione o inumazione.
3. Spetta al Comune lo stesso diritto previsto per la tumulazione provvisoria nei loculi predisposti dal Comune per lo stesso scopo come da tariffa stabilita.

ART. 80 RETROCESSIONE AL COMUNE

1. I titolari di concessione 99.le di ogni tipo mai utilizzate, potranno chiedere di retrocederle al Comune in qualsiasi momento.
2. La domanda potrà essere accolta con provvedimento del Responsabile.
3. Al retrocedente non verrà concesso alcun rimborso.
4. La stessa possibilità di cui al comma precedente sarà concessa a coloro che, avuta la concessione 99.le ed avendola utilizzata procedano alla estumulazione trasferendo la salma in altra sepoltura.
5. Nel caso di retrocessione al Comune di aree in concessione 99.le, sulle quali sono state costruite edicole funerarie, sepolcreti plurimi o singoli, non verrà rimborsata alcuna quota per tali manufatti.
6. Il Comune riceve e forma un elenco delle domande di concessione di quote delle edicole funerarie e di sepolcreti plurimi o singoli in ordine rigorosamente cronologico, attestato dalla registrazione al protocollo comunale.
7. Allorché concessionari in atto chiedano di retrocedere quota della concessione questa viene riconcessa al richiedente secondo il rigoroso ordine cronologico di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 81 CONCESSIONARI – DOVERI GENERALI

1. La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe, attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dell'apposito atto di concessione, quando è previsto.
2. In particolare, l'uso della sepoltura deve essere esercitato nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. Nel periodo di validità della concessione le salme a richiesta dei familiari possono essere trasferite in altra sepoltura.

ART. 82 SEPOLTURA DI FAMIGLIA E DI COLLETTIVITA'

1. Le sepolture per famiglia, o per collettività possono concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità: può essere concessa anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta

occupata, senza possibilità di rinnovo.

ART. 83 TERMINE PER LA COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

Il concessionario deve costruire la tomba o la cappella gentilizia nell'area avuta in concessione previa presentazione del progetto nei modi e nei termini previsti dalle norme e dal permesso di costruire.

1. La tomba dovrà essere eseguita in conformità al progetto e relativo permesso di costruire secondo le norme stabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27/11/2001.

ART. 84 DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative: ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza ai sensi di legge.
3. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse.
4. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.
5. Qualora non riesca possibile reperire il concessionario, identificare o reperire i suoi eventuali successori legittimi o testamentari, ed il sepolcro o la tomba gentilizia si trova in stato di abbandono totale per incuria o per presunta inesistenza degli aventi diritto, sarà provveduto alle pubblicazioni all'Albo Pretorio e sul sito comunale della proposta di presunta decadenza della concessione.
6. Trascorsi trenta giorni dalle pubblicazioni di cui sopra, la Giunta Comunale potrà, esaminate le eventuali opposizioni, pronunciare la decadenza.

Art. 85 ESUMAZIONE ORDINARIA

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dal feretro e dai resti della salma si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità, ovvero si potrà procedere alla cremazione a carico del Comune.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, tramite le necessarie istruzioni al custode del cimitero. Non richiedono, pertanto, speciali autorizzazioni da parte del sanitario, per cui non occorre l'intervento del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL.
4. È applicato il turno di rotazione decennale delle inumazioni.

Art. 86 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia.
4. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'A.S.L., il quale provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere favorevole; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Art. 87 DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

- 1 Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non può essere eseguita esumazione straordinaria. Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 88 SOSPENSIONE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Nel periodo commemorativo della Festa di Ognissanti e precisamente dal 25 ottobre al 5 novembre non sono consentite, salvo ordine dell'autorità giudiziaria, esumazioni ordinarie e straordinarie né estumulazioni.
2. Tali operazioni non sono altresì consentite nei giorni di sabato e festivi.

Art. 89 DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario avute in concessione. In questo caso ed in quello di trasporto fuori Comune, le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 90 AVVISI DI SCADENZA

1. Il Sindaco, con pubblico manifesto renderà nota la data di inizio delle esumazioni ordinarie da eseguire per tutte le fosse comuni utilizzate nel decennio precedente.

Art. 91 ESTUMULAZIONE

1. Le salme tumulate in loculo e cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme

che, alla scadenza ordinaria, non risultano mineralizzate, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

3. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.
4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art. 92 DIVIETO OPERAZIONE PER RIDUZIONE DI CADAVERI

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 93 ESTUMULAZIONI PER TRASPORTO DI SALME

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.

Art. 94 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.
2. Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art. 95 RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

1. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, sono raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente.
2. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 96 RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI

1. I familiari che ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o altri che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio cimiteriale prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art. 97 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

1. Gli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri del Comune vengono stabiliti con Decreto

Sindacale ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Art. 98 DIVIETO DI INGRESSO

1. È vietato l'ingresso:
 - a) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - a) A chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 99 RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generale, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 100 CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno del cimitero.
2. L'ingresso con veicoli nel Cimitero è consentito previa autorizzazione del Sindaco:
 - a) alle imprese edili che esercitano l'attività lavorativa all'interno del Cimitero;
 - b) alle imprese di pompe funebri per il trasporto dei feretri, delle lapidi e la misurazione dei loculi sepolture private.

Art. 101 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del Cimitero è vietato:
 - a) Fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) Introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali;
 - c) Toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;
 - d) Buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 - e) Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) Calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in ispecie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta. Tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
 - h) Fotografare cortei, operazioni funebri, opere funerarie senza autorizzazione della Direzione del Cimitero e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

- j) Chiedere elemosina;
 - k) Assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia, salvo specifica delega dei familiari del defunto.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Art. 102 ORARIO PER I LAVORI NEI CIMITERI

1. Nessun lavoro può essere compiuto da privati od enti nell'interno dei cimiteri, fuori dell'orario stabilito per l'accesso al pubblico, salvo particolare autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per periodi di tempo eccedenti tale orario.
2. Non sarà permesso di eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.
3. Dal 25 ottobre al 5 novembre devono essere sospesi i lavori per la costruzione di edicole, loculi e recinzioni in muratura, e per tale data i cimiteri ed antistanti piazzali dovranno essere sgombri da materiali da costruzione, ponteggi, legnami, ecc.
4. Dal 25 ottobre è altresì vietato qualsiasi lavoro di scalpellino, muratore, stuccatore, marmista, fabbro, lattoniere, decoratore, la posa di copritomba e lapidi e, la pulizia di tumuli, aiuole, tombe, edicole, loculi, cripte.
5. E' vietato accedere nei cimiteri con automezzi dal 25 ottobre e, con carretti e carriole, dalla antevigilia dei Santi al 5 novembre.

Art. 103 NORME PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN GENERE NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nessuna opera, anche di semplice restauro o riforma di tombe già esistenti potrà essere eseguita all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione del Responsabile preposto e previo pagamento della tassa prescritta.

Art. 104 COSTRUZIONE CAPPELLE E TOMBE FUORI TERRA

1. In tutti gli impianti Cimiteriali le nuove costruzioni dovranno attenersi a quanto previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 105 COSTRUZIONE EDICOLE FUNERARIE ADDOSSATE AI MURI DI RECINZIONE CIMITERI

- 1) Nel caso di costruzione di edicole funerarie addossate ai muri di recinzione dei cimiteri, è concessa la facoltà di appoggiare la nuova costruzione sul muro di cinta esistente per la parte eccedente l'altezza del muro stesso, occupando però il suddetto muro solamente sino alla linea di mezzeria longitudinale:
- 2) Tale facoltà sarà subordinata all'osservanza delle norme seguenti:
 - a) Contro il vecchio muro di cinta dovrà essere costruito un rivestimento impermeabile, esteso a tutta la superficie di muro occupata dall'edicola funeraria. Detto rivestimento dovrà, di norma, consistere in un getto in calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento per mc. d'impasto, dello spessore di almeno cm. 10, opportunamente vibrato in modo da risultare impermeabile a liquidi e gas;
 - b) La parte di muratura posteriore o laterale dell'edicola eccedente l'altezza del muro di recinzione dovrà appoggiarsi sul muro stesso occupandolo sino alla mezzeria; dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare infiltrazioni di umidità.

Art. 106 COPERTURA EDICOLE FUNERARIE

1. La copertura delle edicole funerarie potrà essere eseguita con tetto piano o con tetto a falde.
2. Nel primo caso non saranno ammesse le impermeabilizzazioni che non abbiano una protezione superiore in lamiera di rame dello spessore non inferiore a 5/10 di mm.
3. Nel caso di copertura con tetto a falde, si dovranno osservare le prescrizioni seguenti:
 - a) Qualora si utilizzino per la copertura lastre piane in rame la pendenza delle falde non dovrà essere inferiore al 10%;
 - b) Utilizzando per la copertura lose in pietra la pendenza non dovrà essere inferiore al 25 %;
4. Le lastre metalliche da utilizzarsi per le coperture dovranno avere i seguenti spessori minimi:
 - lastre in rame: spessore minimo 5/10 di mm.;
5. Le concessioni tra le diverse lastre costituenti la copertura dovranno essere costituite da giunti eseguiti a perfetta regola d'arte mediante saldature, rivettature ed eventuali giunti che permettano la dilatazione del materiale.

Art. 107 INIZIO E DURATA DEI LAVORI

1. L'inizio dei lavori di costruzione di edicole e cripte (scavi compresi) è vietato nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre (compresi).
2. Gli imprenditori delle opere dovranno avvertire il custode del cimitero almeno due giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 108 DEPOSITO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

1. Sarà ammessa la posa di idonei prefabbricati ad uso deposito provvisorio materiali ed attrezzi.
2. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 109 SCAVI – RECINZIONI AREE – MATERIALI DI RISULTA

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della direzione del cimitero.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero e l'imbrattamento di opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
4. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
5. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno, con speciale permesso dell'Amministrazione occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito di materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombrato il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 110 DIVIETO LAVORAZIONE MATERIALE – TRASPORTI NELL’AMBITO DEI CIMITERI

1. Nel cimitero dovrà introdursi calce soltanto spenta.
2. Sono vietati nell’interno dei cimiteri: i getti fuori opera ed ogni altra lavorazione di materiale, che possa essere eseguita agevolmente fuori del recinto e portata per l'immediato collocamento in sito.
3. Se per il trasporto del materiale nell’interno occorresse impiegare grossi automezzi, l’esecutore dell’opera dovrà depositare al Comune una somma in denaro da determinarsi dal Sindaco a garanzia dei guasti e danni che comunque fossero arrecati ai manufatti del cimitero; tale somma sarà restituita ad opera ultimata, detratto l’importo degli eventuali lavori di riparazione, che si rendessero necessari.
4. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, devesi seguire l’itinerario prestabilito dalla direzione del cimitero.

Art. 111 DEMOLIZIONE OPERE IN CONTRASTO CON NORME REGOLAMENTARI

1. È in facoltà del Comune, valendosi delle disposizioni dell’articolo 27 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” di fare demolire tutte le opere, costruite in violazione delle norme del regolamento ed anche con materiale non autorizzato dal presente regolamento e da quello edilizio o dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Analogamente spetta al Responsabile di fare sospendere l’esecuzione delle opere in contravvenzione ai regolamenti comunali oppure agli ordini tassativamente impartiti.

Art. 112 MANUTENZIONE OPERE E DIVIETO RIMOZIONE

1. Le edicole funerarie, i monumenti, le cripte, lapidi, in genere qualunque ricordo funebre debbono essere sempre mantenuti in solido e decoroso stato di conservazione in ogni loro parte a cura e spese del concessionario. L’Autorità Comunale imporrà le necessarie opere di manutenzione entro un termine di tempo determinato. Qualora il concessionario ritardi o rifiuti di eseguirle sarà provveduto d’ufficio e le relative spese saranno riscosse ai sensi di legge.
2. I monumenti, le lapidi e gli altri ricordi funebri non possono essere rimossi se non per essere sostituiti con altri di eguale o maggior pregio.
3. I monumenti, le lapidi e gli altri ricordi funebri rimossi non potranno in ogni caso e per nessun motivo essere asportati dai cimiteri.
4. Nel caso di cambio di sepoltura, potrà farsi luogo, previo permesso del Comune, al trasporto e ricostruzione dei monumenti e delle lapidi ecc. dalla sepoltura che si abbandona a quella di nuova concessione, sempre che non vi ostino disposizioni o considerazioni speciali.

Art. 113 AUTORIZZAZIONE PER LE ISCRIZIONI

1. Le iscrizioni da incidersi o da applicarsi sulle lapidi, sui monumenti e su qualunque ricordo funerario, dovranno essere preventivamente autorizzate
2. I custodi del cimitero non permetteranno il collocamento di lapidi, croci od altri ricordi funebri se non risulterà approvata la relativa iscrizione.
3. Le stesse formalità dovranno osservarsi per le modificazioni o le sostituzioni delle iscrizioni già esistenti.

Art. 114 CASI DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora non riesca possibile reperire il concessionario, identificare e reperire i suoi eventuali successori legittimi e testamentari, per l'esecuzione di opere e lavori di manutenzione o perché il sepolcreto privato si trova in stato di abbandono per incuria o per presunta inesistenza degli aventi diritto sarà provveduto alle pubblicazioni previste dall'art. 94 del presente Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Trascorsi trenta giorni dalle pubblicazioni, la Giunta Comunale potrà, esaminate le eventuali opposizioni, pronunciare la decadenza della concessione.
3. Le opere e gli ornamenti esistenti sull'area la cui concessione è stata dichiarata decaduta, passeranno in proprietà del Comune che potrà disporre a sua discrezione.
4. I resti mortali esistenti nelle tombe recuperate saranno a cura del Comune raccolti in appositi loculi, con indicazione della famiglia alla quale la tomba apparteneva.

Art. 115 CASI DI REVOCA DI CONCESSIONE

1. Non trattandosi di alienazioni il Comune è sempre nel diritto di revocare le concessioni fatte per sepolture private, quando sussistono motivi di interesse generale indennizzando il titolare dell'interesse.
2. In particolare il Comune quando intenda destinare ad uso diverso aree già concesse per altro tipo di sepoltura privata dovrà provvedere alla notifica della revoca, all'esumazione od estumulazione dei resti o salme trasferendoli in altra sepoltura di uguale importanza per la durata residua.

Art. 116 SANZIONI

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reati, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 117 NULLITA' DEGLI ATTI DI COMPRA-VENDITA AREE CIMITERIALI

1. Sono nulli, a tutti gli effetti, eventuali atti di compra-vendita di aree e manufatti che siano in qualsiasi momento intervenuti, avendo per oggetto beni di natura demaniale.

Art. 118 RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265.

Art. 119 OPERAZIONI CIMITERIALI GRATUITE

1. Non si farà luogo al pagamento né dei diritti di trasporto, tumulazione, inumazione né dei corrispettivi di concessione per le salme dei bambini di età sotto i dieci anni, nonché per i casi contemplati nell'art. 10.

Art. 120 PAGAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali di seguito elencate sono eseguite

dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

DESCRIZIONE DELLE CONCESSIONI
Concessione/rinnovo aree per cappelle
Concessione/rinnovo area individuale
Concessione/rinnovo tumulazione loculi colombari, ossari e cinerari

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Inumazione in Campo Comune
Tumulazione in Loculi
Tumulazione in Cellette Ossario
Inserimento urna o cassetta in loculo occupato da salma o viceversa
Esumazione straordinaria a richiesta
Estumulazione straordinaria a richiesta e traslazione salma + operazioni connesse per destinazione richiesta *
Fornitura casettina per resti mortali

Art. 121 **SOPPRESSIONE DI REGOLAMENTI**

- 1 Il presente regolamento sostituisce i precedenti Regolamenti Comunali:
 - a. di **Polizia Mortuaria** di cui alle Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/04/2008 e n. 27 del 28.04.2011;
 - b. per la **concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie** nel cimitero del capoluogo di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2/1992, 40/1992, 6/1999, 32/2008 e 27/2011;
 - c. per la **cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri** di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 08.04.2008 e n. 39 del 4.6.2013.